CAMERA DEI DEPUTATI N. 2608

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez

Presentato alla Presidenza il 25 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, in seguito agli avvenimenti del 1956, fu interrotta la navigazione attraverso il canale di Suez con grave pregiudizio dei traffici marittimi mondiali.

Allo scopo di eliminare al più presto i disagi derivanti da tale interruzione, l'O.N.U. prese l'iniziativa di procedere al drenaggio della via d'acqua ed alla sua rimessa in efficienza.

La spesa incontrata per tale opera, ammontante a circa 9 milioni di dollari U. S. A., fu coperta con prestiti contratti con i vari Governi. Successivamente, allo scopo di ripartire tale onere in modo equo, il Segretariato generale dell'O. N. U. presentava all'Assemblea generale un piano (noto come « Piano Trevelyan ») che prevedeva un riparto delle spese fra i vari utenti del Canale in misura proporzionale al tonnellaggio di naviglio per esso transitante. Il piano veniva accettato con risoluzione 1212 (XII) della Assemblea generale, che decideva così l'applicazione, sui diritti di transito per il Canale, di una sovratassa del 3 per cento a favore di un conto speciale aperto a nome dell'O. N. U. Tale gravame è stato applicato a partire dal 15 settembre 1958 in vista di abolirlo a spesa interamente rimborsata.

L'aliquota del 3 per cento, periodicamente conteggiata sull'ammontare dei diritti di transito corrisposti dalle navi di ogni Paese, è a carico dei Governi interessati.

In conseguenza di tale provvedimento, grava sul nostro Governo una quota di partecipazione alla spesa che, sulla base di un calcolo approssimativo, si aggirerebbe su 1 milione di dollari U. S. A. (pari a lire 625 milioni).

Onde far fronte a tale spesa, è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 625.000.000, quale controvalore di dollari U. S. A. 1 milione, per il rimborso della quota dovuta dal Governo italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez a seguito degli eventi del 1956.

ART. 2.

All'onere di lire 625.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.